

**ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI**

**Ricorso avverso il silenzio rifiuto della Regione Sardegna alla restituzione dell'imposta sulle unità da diporto (art. 4 della Legge della Regione Sardegna 4 maggio 2006, n. 4)**

Il sottoscritto (*cognome e nome della persona fisica*), Codice Fiscale (*numero*), residente in (*comune di residenza e indirizzo*),

*ovvero, in alternativa,*

la sottoscritta (*ragione sociale o nome della società o dell'ente*), in persona del suo rappresentante legale (*cognome e nome*), Codice Fiscale (*numero*) con sede legale in (*comune e indirizzo*),

proprietario (*ovvero locatario, ovvero noleggiatore, ovvero utilizzatore*) dell'unità da diporto (*a vela o a motore, marca etc.*), avente una lunghezza fuori tutto di metri....., registrata presso la Capitaneria di Porto di (*comune e provincia*) con l'identificativo (*numero e sigla*)

**PREMESSO**

- a) che in data ..... ha ormeggiato la detta unità da diporto nel porto di (*comune e provincia*), ubicato nel territorio della Regione Sardegna;
- b) che avendo il domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione

Sardegna, è stato informato dell'obbligo di pagare l'imposta regionale sulle unità da diporto ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge della Regione Sardegna 4 maggio 2006, n. 4;

- c) che in data .... ha provveduto a pagare per l'anno 2006 l'importo di Euro..... mediante versamento su C/C Postale n. 72729809, come da bollettino che si allega in copia *sub* 1) al presente atto;
- d) che in data ..... ha provveduto ad avanzare istanza di restituzione del detto versamento alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 4, comma 15, della citata legge regionale n. 4/2006 che si allega *sub* 2) al presente atto;
- e) che essendo trascorsi oltre 90 giorni dall'invio della detta istanza si deve ritenere intervenuto il silenzio - rifiuto ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

### **RICORRE**

avverso la Regione Sardegna per il silenzio - rifiuto relativo alla restituzione dell'imposta in oggetto, ai sensi degli artt. 19, lett. g), del D.Lgs n. 546/1992, per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **1) Violazioni dell'ordinamento comunitario**

La legge regionale in questione e l'imposta sulle unità da diporto da essa istituita si pongono in palese contrasto con l'ordinamento

dell'Unione Europea per violazione delle norme del Trattato Istitutivo della CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia della CE come di seguito indicato.

- 1.1 L'art. 12 del Trattato Istitutivo della CE vieta l'introduzione di norme di carattere discriminatorio tra soggetti residenti e non residenti.

In violazione di tale disposizione l'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/2006 prevede che il soggetto passivo dell'imposta è soltanto la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, siano essi residenti in altre regioni d'Italia ovvero in altri Stati membri della UE.

In proposito la giurisprudenza della Corte di Giustizia della CE si è più volte espressa sull'illegittimità comunitaria di norme che prevedono un trattamento fiscale differenziato secondo la residenza del soggetto d'imposta (sentenze 10 gennaio 2006, causa C – 265/04; 15 luglio 2004, causa C – 315/02, 15 luglio 2004, causa C – 242/03; 21 novembre 2002, causa C – 436/00).

- 1.2 L'art. 14 del Trattato Istitutivo della CE richiede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere nel quale sia assicurata la libera circolazione dei beni.

In violazione di tale disposizione l'art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/2006 prevede che il presupposto dell'imposta è

lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto. Ciò oltre a costituire un intralcio alla libera circolazione dei beni, istituisce un'imposta avente la natura di un diritto doganale che solo la UE ha la potestà di imporre.

- 1.3 E' giurisprudenza costante della Corte di Giustizia della CE che gli Stati membri e gli enti pubblici locali devono adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento delle norme del Trattato Istitutivo della CE, delle direttive comunitarie e delle decisioni della Corte di Giustizia della CE.
- 1.4 La Corte di Giustizia della CE con sentenza n. 224/1994, nn. 5 e 8 del "considerato" in diritto, ha specificamente stabilito che le disposizioni regionali sono suscettibili di operare solo ove i loro contenuti non risultino contrastanti con la disciplina e i limiti introdotti dalla normativa comunitaria.
- 1.5 La Corte Costituzionale, con sentenza 5 giugno 1984, n. 170, ha chiarito che le disposizioni comunitarie non possono essere intaccate da leggi nazionali, siano esse anteriori o successive, e che di conseguenza occorre dare ad esse applicazione senza la necessità di ricorrere alla Corte Costituzionale, ma limitandosi, se del caso a richiederne l'interpretazione alla Corte di Giustizia CE in base all'art. 177 del Trattato di Roma.

## **2 Violazioni dei principi costituzionali**

La legge regionale in questione e l'imposta sulle unità da diporto da essa istituita si pongono altresì in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana per i motivi di seguito indicati.

- 2.1 L'art. 120, primo comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale n. 3/2001, ha posto i limiti dell'autonomia impositiva regionale. Dispone infatti tale norma che " la Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare altri provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni".

Non vi è dubbio che l'imposta regionale sulle unità da diporto violi tale norma costituendo un'ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle merci tra le regioni. Essa inoltre è atta a cagionare ingiuste sperequazioni di trattamento tra l'una e l'altra zona del Paese, istituendo una sorta di dazio per il transito da una regione all'altra.

- 2.2 La Sardegna è una regione a statuto speciale in virtù del particolare assetto istituzionale che le deriva dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, recante l'approvazione dello Statuto Regionale. L'autonomia impositiva della Regione Sardegna si fonda sull'art. 7 dello Statuto il quale prevede

che “ la Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale”. Il successivo art. 8 determina le entrate di competenza della Regione tra le quali rientrano “altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con Legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato”. Da ciò deriva che l'autonomia impositiva della Regione Sardegna è analoga, per i profili che qui interessano, a quella stabilita a favore delle Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 5 della Legge Costituzionale n. 3/2001. Dispone tale norma che le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'imposta sulle unità da diporto della Regione Sardegna ha violato le norme in questione in quanto non ha tenuto conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario statale. La mancanza di coordinamento con il sistema fiscale statale risulta chiaramente dalla circostanza che l'imposta regionale sulle unità da diporto presenta caratteristiche molto simili alla “tassa di stazionamento per le imbarcazioni e navi da diporto”, precedentemente disciplinata dall'art. 17 della Legge 6 maggio 1976, n. 51. Si tratta di un tributo statale recentemente abrogato

dall'art. 15, comma 2, della Legge 8 luglio 2003, n. 172, in quanto ritenuto incompatibile con il sistema tributario vigente.

2.3 La Corte Costituzionale con sentenza 1 luglio 1997, n. 285, ha affermato il principio generale per cui “le Regioni, anche se a statuto speciale, non possono legiferare con effetti che vanno aldilà del proprio ambito territoriale”.

L'imposta sulle unità da diporto della Regione Sardegna ha violato tale principio costituzionale in quanto trattasi di un tributo speciale destinato a colpire esclusivamente le persone o società aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna, determinando quindi un carico fiscale che incide solo sui residenti di altre Regioni e quindi aldilà del proprio ambito territoriale.

2.4 L'art. 117, primo comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della Legge Costituzionale, n. 3/2001, dispone che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

La Legge Regionale istitutiva dell'imposta di cui trattasi ha violato tale principio costituzionale sia perché essa eccede la potestà legislativa della Regione Sardegna, come detto al punto 2.2, sia perché non ha osservato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come indicato al punto 1.

2.5 Gli artt. 3 e 53 della Costituzione prevedono rispettivamente l'uguaglianza dei cittadini davanti alla Legge e l'obbligo degli stessi di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

Questi principi costituzionali sono violati dall'imposta regionale sulle unità da diporto in quanto il soggetto passivo della stessa è soltanto la persona o la società avente domicilio fiscale fuori del territorio regionale. Ciò dà luogo ad un'inammissibile disuguaglianza tra le persone fisiche o giuridiche residenti in Sardegna e quelle residenti in altre regioni italiane.

\*\*\*\*

Per tutti i motivi sopra indicati il sottoscritto [ovvero la sottoscritta società]

### **CHIEDE**

che la Regione Sardegna sia condannata al rimborso della somma indicata in premessa versata a titolo di imposta regionale sulle unità da diporto per l'anno 2006, oltre agli interessi di legge, in quanto la legge della Regione Sardegna 4 maggio 2006, n. 4, istitutiva dell'imposta sulle unità da diporto deve ritenersi illegittima per violazione dell'art. 12 e dell'art. 14 del Trattato Istitutivo della CE nonché delle pronunce della Corte di Giustizia della CE sopra citate.

Qualora sussistessero dubbi circa la violazione della normativa comunitaria di cui al punto 1, il sottoscritto [ovvero la sottoscritta società]

### **CHIEDE**

che questa Commissione con propria ordinanza sospenda il giudizio e ponga, ai sensi dell'art. 177 del Trattato Istitutivo della CE, una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia della CE volta a conoscere se l'art. 4 della legge Regione Sardegna 4 maggio 2006, n. 4, nella parte in cui istituisce un'imposta sulle imbarcazioni da diporto, sia o meno in contrasto con l'art. 12 e/o con l'art. 14 del Trattato Istitutivo della CE, nonché con le pronunce della Corte di Giustizia della CE sopra citate.

Qualora non si ravvisasse una violazione dell'ordinamento comunitario, il sottoscritto [ovvero la sottoscritta società]

### **CHIEDE**

che questa Commissione dichiari con propria ordinanza la non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale relative all'art. 4 della legge Regione Sardegna 4 maggio 2006, n. 4, nella parte in cui istituisce un'imposta sulle imbarcazioni da diporto, per violazione degli articoli 120, primo comma; 119, secondo comma; 117, primo comma; 3 e 53 della Costituzione per le

motivazioni indicate al punto 2, disponendo la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di competenza ai sensi dell'art. 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.

\*\*\*\*

Allegati: 1) copia del bollettino di versamento dell'imposta;

2) istanza di rimborso dell'imposta alla Regione Sardegna.

*Luogo e data di predisposizione dell'istanza di rimborso*

*Sottoscrizione*